

Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2021, n. 19-3033

Legge regionale 1/2019. Disposizioni, per il 2021, a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese. Modifiche ed integrazioni all'allegato A della D.G.R. 10-396 del 18 ottobre 2019, in materia di procedimenti.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) disciplinano gli aiuti di Stato;

gli Orientamenti per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2014-2020 (2014/C 204/01), in particolare al punto 1.2.1.5, prevedono di indennizzare i danni causati da animali protetti;

il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali ed abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 è relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, così come modificato dal Reg UE n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019;

il comma 1 dell'articolo 6 (*Programma regionale degli interventi*) della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" stabilisce che nei limiti previsti dal bilancio di previsione finanziaria ed in attuazione delle linee fondamentali di programmazione contenute nel documento economico-finanziario regionale (DEFER), la Giunta regionale, anche sulla base delle relazioni presentate ai sensi dell'articolo 107 (*Clausola valutativa*) della legge ed acquisito il parere della Commissione consiliare competente, approva un programma annuale degli interventi;

l'articolo 3 della legge regionale 29 del 1 dicembre 2020 proroga il termine per l'adozione del programma di cui all'articolo 6 della legge regionale 1 del 22 gennaio 2019 all'anno 2022;

l'articolo 7 (Definizione delle modalità di attuazione degli interventi) della legge regionale 1 del 22 gennaio 2019 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" al comma 1 sancisce che "la Giunta regionale con deliberazione definisce le modalità di attuazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e)";

l'allegato B della legge regionale 1 del 22 gennaio 2019 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" prevede che, "ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, lettera e), la Regione attiva gli interventi riguardanti", in particolare: alla lettera q) "azioni di prevenzione dei danni alla produzione agricola causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, compresi quelli causati da avversità atmosferiche, da incidente ambientale o da fauna selvatica" e alla lettera r) "l'indennizzo dei danni causati da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, avversità atmosferiche o da animali di specie protette di fauna selvatica".

Dato atto che:

la specie lupo ha ormai occupato tutto il territorio regionale, come attestato dalla relazione lo status del lupo in regione piemonte 2014-2018 (con evoluzione dal 1999 al 2018) del Progetto LIFE 12 NAT/IT/000807 Wolfalps Wolf in the Alps: implementation of coordinated wolf conservation actions in core areas and beyond - Azione A4 e D1, pubblicata nel luglio 2018;

nel corso del 2020 sono stati registrati dai Servizi Veterinari sul sistema informativo regionale ARVET n. 183 accertamenti per predazione al bestiame domestico, per un totale di n. 478 capi morti e 46 feriti;

i cambiamenti intervenuti sull'arco alpino negli ultimi decenni ed in modo particolare la rinaturalizzazione di vaste zone di territorio montano sono elementi chiave per spiegare il ritorno di fauna selvatica ormai scomparsa dal territorio regionale;
la presenza del predatore è fonte di preoccupazione soprattutto per le problematiche legate al settore zootecnico, in relazione ai danni da predazione;

nel corso del 2020 sono stati registrati dai Servizi Veterinari sul sistema informativo regionale ARVET n. 183 accertamenti per predazione al bestiame domestico, per un totale di n. 478 capi morti e 46 feriti.

Dato atto, inoltre:

che è necessario continuare a rafforzare le misure di prevenzione e la possibilità di risarcimento dei danni, onde evitare un aumento del numero di attacchi e del numero di perdite a carico degli allevatori piemontesi e favorire una maggiore accettazione sociale della presenza del lupo nelle zone rurali;

dell'importanza per l'economia regionale della presenza e della redditività degli allevamenti posti in aree marginali, collegati strettamente alla produzione ed al commercio di prodotti agroalimentari tipici (fra i quali, ad esempio, i formaggi DOP ecc), nonché l'importanza della presenza degli allevatori quale presidio a salvaguardia dell'assetto idrogeologico e paesaggistico regionale.

Ritenuto, pertanto, di promuovere azioni atte a diminuire l'impatto del lupo sulla realtà socioeconomica regionale e, in particolare, sul settore zootecnico, garantendo la tutela dell'agricoltura tradizionale estensiva in rapporto alla presenza del predatore, il sostegno agli allevatori piemontesi, nonché la salvaguardia, il ripristino ed il miglioramento della biodiversità sul territorio regionale.

Ritenuto, a tal fine e nelle more dell'approvazione del programma annuale degli interventi di cui all'articolo 6 della Legge regionale 22 gennaio 2019 n. 1, di approvare, per il 2021, le disposizioni, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori per gli allevatori che non hanno potuto aderire alle specifiche operazioni del PSR 2014-2020 (Operazione 10.1.6), da realizzarsi ai sensi delle lettere: q) "azioni di prevenzione dei danni alla produzione agricola causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, compresi quelli causati da avversità atmosferiche, da incidente ambientale o da fauna selvatica" e r) "l'indennizzo dei danni causati da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, avversità atmosferiche o da animali di specie protette di fauna selvatica", dell'allegato B della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale".

Ritenuto, inoltre, di stabilire che il contributo regionale massimo concedibile a favore degli allevatori piemontesi ammonta complessivamente ad €300.000,00 per sostenere i costi per la difesa del bestiame e per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Vista la Legge regionale 23 dicembre 2020 n. 31 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie".

Vista la D.G.R. n 26-2777 del 15 gennaio 2021 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2021, in attuazione della Legge regionale 23 dicembre 2020, n. 31. Stanziamenti per la gestione contabile".

Dato atto che l'onere massimo sostenibile di cui al presente provvedimento, pari a euro 300.000,00, trova copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 184165/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio gestionale provvisorio regionale.

Richiamata la Legge regionale 13 novembre 2006 n. 35 che ha istituito l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.P.E.A.), subentrante nelle funzioni all'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (O.P.R.) istituito con Legge regionale 16/2002.

Dato atto che il contributo regionale previsto per il Programma è erogato con riferimento al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, così come modificato dal Reg UE n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019.

Ritenuto di demandare al Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della Direzione Agricoltura e cibo l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Richiamato, altresì, l' art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e l'art. 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14 relativi ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

Ritenuto opportuno, ad integrazione dell'allegato A alla D.G.R. 18 ottobre 2019, n. 10-396 *"Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908"*. disciplinare quanto segue:

1. Titolo del procedimento: “Impegno, liquidazione e contestuale incarico all'Organismo pagatore regionale Arpea per l'esecuzione dei pagamenti di contributi regionali nell'ambito del Programma regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese”

Responsabile del procedimento: Responsabile pro tempore del Settore Produzioni agrarie e zootecniche

Termine finale del procedimento: 60 giorni a partire dal giorno successivo alla data della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del programma regionale di intervento

2. Titolo del procedimento: “Approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contribuzione regionale nell'ambito del Programma regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese”

Responsabile del procedimento: Responsabile pro tempore del Settore Produzioni agrarie e zootecniche

Termine finale del procedimento: 120 giorni a partire dal giorno successivo alla chiusura del bando.

Ritenuto opportuno inoltre di eliminare dall'allegato A della D.G.R. 18 ottobre 2019, n. 10-396 *"Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908"* le schede n. 60 e 61 perché riferite a procedimenti legati al programma regionale a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da canidi sui pascoli piemontesi per l'anno 2019.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016.

La Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare, per il 2021, ai sensi delle lettere: q) “azioni di prevenzione dei danni alla produzione agricola causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, compresi quelli causati da avversità atmosferiche, da incidente ambientale o da fauna selvatica” e r) “l'indennizzo dei danni causati da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, avversità atmosferiche o da animali di specie protette di fauna selvatica”, dell'allegato B della legge regionale

1/2019, le disposizioni per l'erogazione di contributi regionali per finanziare misure di prevenzione per la difesa del bestiame e la concessione degli indennizzi per i danni provocati dai grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese di cui all'allegato 1, della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che il contributo regionale massimo concedibile a favore degli allevatori piemontesi ammonta complessivamente ad € 300.000,00 per sostenere i costi per la difesa del bestiame e per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori;

- di dare atto che l'onere massimo sostenibile di cui al presente provvedimento pari ad euro 300.000,00 trova copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 184165/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio gestionale provvisorio regionale.

- di dare atto che il contributo regionale previsto per il Programma è erogato con riferimento al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, così come modificato dal Reg UE n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019;

- di demandare al Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della Direzione Agricoltura e cibo l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

- di disciplinare, ad integrazione dell'allegato A alla DGR 18 ottobre 2019, n. 10-396 *"Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908"* i seguenti procedimenti:

- Impegno, liquidazione e contestuale incarico all'Organismo pagatore regionale Arpea per l'esecuzione dei pagamenti di contributi regionali nell'ambito del Programma regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese
- Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contribuzione regionale nell'ambito del Programma regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese

- di eliminare, dall'allegato A della D.G.R. 18 ottobre 2019, n. 10-396 *"Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908"* le schede n. 60 e 61 perché riferite a procedimenti legati al programma regionale a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da canidi sui pascoli piemontesi per l'anno 2019.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 *"Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte"*, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

CRITERI E MODALITA' PER GLI INDENNIZZI E LA PREVENZIONE DEI DANNI PROVOCATI DA GRANDI CARNIVORI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO

Il presente allegato detta i criteri, i parametri, le priorità, le condizioni e le procedure attuative del Programma regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori sui pascoli piemontesi ed è finanziato con le risorse finanziarie assegnate in competenza nell'UPB A1701A (Capitolo 184165) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2021/2023 ed è istituito, con riferimento alla normativa europea, ai sensi del Reg. UE n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, come modificato dal Reg.UE n. 316/2019.

Art. 1 Areale di applicazione

Tutto il territorio della Regione Piemonte escluso quanto previsto all'art. 12.

Art. 2 Oggetto

Il programma prevede due tipologie di aiuto:

- Indennizzo per le predazioni: erogato esclusivamente agli allevatori che non si sono avvalsi di coperture assicurative per questa tipologia di danno per il periodo definito dal bando e che abbiano messo in atto almeno un sistema di difesa di cui all'art 8, come richiesto dal punto 1.2.1.5 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;
- Contributo per la prevenzione: l'aiuto è riconosciuto agli allevatori che mettono in atto sistemi di difesa secondo quanto disposto all'art. 7.

L'entità totale dell'aiuto, per ogni allevatore, comprensivo l'importo da erogare a copertura degli indennizzi e del contributo alla prevenzione, sarà determinata nell'ambito dell'ammontare complessivo, che per il 2021 è pari a 300.000,00 euro. La priorità del programma è il risarcimento delle predazioni, qualora l'ammontare totale degli importi richiesti e ammissibili al sostegno sia superiore alle risorse finanziarie stanziare, gli indennizzi subiranno una riduzione percentuale proporzionata all'effettiva disponibilità. Il resto dei fondi verrà utilizzato per il contributo alla prevenzione secondo i criteri fissati agli artt. 9 e 10.

Art. 3 Beneficiari

- Indennizzo per le predazioni: allevatori di ovini, caprini, bovini, equini o altre specie di interesse zootecnico sul territorio regionale.
- Contributo per la prevenzione: allevatori di ovini, caprini, bovini, equini o altre specie di interesse zootecnico che esercitano il pascolo sul territorio regionale.

Per allevatore si intende il detentore dei capi riferiti ad un codice di identificazione dell'azienda di allevamento rilasciato dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio ed iscritto all'anagrafe regionale agricola.

CAPO I INDENNIZZO PER LE PREDAZIONI

Art. 4 Norme generali

Gli indennizzi per i danni arrecati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico sono erogati ai sensi della lettera r), Allegato B l.r. 22 gennaio 2019, n. 1, e riguardano i danni per gli animali uccisi, feriti o dispersi per i quali, a seguito di sopralluogo da parte dei veterinari ASL o da soggetti con queste convenzionati, risulti la predazione da grande carnivoro.

In caso di superamento del budget totale disponibile il valore degli indennizzi sarà proporzionalmente ridotto.

Si definiscono "**danni diretti**" i capi uccisi direttamente dal predatore durante l'attacco, mentre per "**danni indiretti**" si intendono tutti gli altri danni conseguenti all'evento predatorio, ancorché non causati direttamente dall'azione dell'animale.

Il danno diretto viene sempre quantificato oggettivamente sulla base del valore di mercato del capo ucciso; i danni indiretti considerati sono quelli che possono essere quantificati oggettivamente.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL DANNO DIRETTO

Per tutte le specie l'indennizzo è pari al 100 per cento del valore commerciale del capo predato o disperso, facendo riferimento alla tabelle ISMEA, qualora non fosse presente la categoria, ci si avvarrà del prezzario della Camera di Commercio di Cuneo.

L'indennizzo è aumentato del 15 per cento qualora l'animale sia gravido.

Per accedere al contributo, è necessaria, ai sensi del punto 1.2.1.5 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, la messa in atto di idonee misure di prevenzione ragionevoli e proporzionate al rischio di danno le cui caratteristiche generali di massima sono indicate nell'art 8, fatti salvi i casi in cui sia impossibile l'attivazione delle misure di cui sopra; detta impossibilità dovrà essere riportata sul verbale di accertamento dai veterinari ASL incaricati del sopralluogo.

Sono considerati sistemi di prevenzione anche adeguate misure gestionali atte a prevenire il danno quali ad esempio, il ricovero notturno in stalla e la sorveglianza diretta; deve essere inoltre stabilito un nesso di causalità diretta tra il danno subito e il comportamento dell'animale protetto.

Gli allevatori per poter accedere all'aiuto per le predazioni, dovranno presentare il verbale di accertamento della predazione del Veterinario dell'ASL competente per territorio.

Qualora il Veterinario ASL non possa procedere al sopralluogo nei tempi previsti, sarà possibile presentare documentazione attestante l'invio all'ASL competente per territorio, della richiesta di sopralluogo per avvenuta predazione e della documentazione relativa alla predazione (autocertificazione e rilievi fotografici).

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL DANNO INDIRETTO

L'indennizzo, nel caso di animali feriti è pari all'80 per cento delle spese veterinarie e farmaceutiche sostenute e documentate al netto dell'IVA, fino ad un massimo pari al valore del capo stesso.

La spesa sostenuta dal detentore dell'animale ferito (documentazione valida a fini fiscali) deve essere direttamente connessa con l'evento di predazione: a titolo di esempio, le spese veterinarie potranno essere riconosciute se documentate dalla fattura quietanzata del veterinario e se nella fattura, è affermato che la prestazione è a carico del/degli animali oggetto dell'attacco attestato nel verbale di predazione.

Le spese per la rimozione e lo smaltimento dei capi avranno un contributo pari al 50% del costo stabilito con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2486 del 6 marzo 2020 e s.m.i..

E' riconosciuto inoltre un indennizzo forfetario per il risarcimento dei danni indiretti alle perdite di produzione, fissato in:

- 100 euro per mandrie/greggi da 2 a 100 animali al pascolo;
- 300 euro per mandrie/greggi superiori a 100 animali al pascolo;
- ai punti precedenti si aggiunge un importo di 0,40 euro per animale, fino a 500 animali e 0,20 euro per le mandrie/greggi superiori a 600 animali.

In caso di gestione della mandria/gregge in lotti o di un gruppo di animali isolati dal resto della mandria, viene preso in considerazione solo il lotto o il gruppo isolato attaccato.

Gli indennizzi del presente articolo, non sono cumulabili con altri risarcimenti, anche di natura assicurativa, cui l'interessato abbia diritto per il medesimo evento dannoso.

Art. 5

Cause di esclusione dall'indennizzo

Non sono ammessi a indennizzo i danni arrecati al patrimonio zootecnico nei seguenti casi:

- danni ai capi di bestiame che, al momento dell'attacco del predatore, non risultino registrati all'anagrafe nazionale del bestiame (BDN) per le specie per cui è prevista, a meno che non si tratti di esemplari giovani (non ancora ricadenti nell'obbligo di marcatura e iscrizione all'anagrafe del bestiame);
- i danni subiti a seguito della mancata messa in opera di adeguati sistemi di prevenzione di cui all'art 8;
- i danni a produzioni per le quali il produttore abbia sottoscritto apposita polizza assicurativa a copertura dei danni da predazione;
- i danni non certificati dal veterinario ASL;
- i rimborsi per animali feriti e dispersi a seguito dell'evento predatorio non indicati nel verbale ASL;
- le uccisioni riconducibili a cause diverse dalla predazione da animale protetto;
- danni subiti da aziende non in regola con le norme di Polizia Veterinaria e per questo sanzionate.

Art. 6

Disposizioni per l'apicoltura

Nel caso di predazioni da orso l'apicoltore potrà richiedere un indennizzo per i danni diretti subiti alle seguenti condizioni:

- apiario censito nella banca dati nazionale;
- presenza di almeno un sistema di difesa elettrificato di cui all'art. 8 secondo quanto previsto dal punto 1.2.1.5 Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;

- avvenuta predazione certificata dall'ASL o da altra Autorità designata, sul quale deve essere riportata la presenza di un sistema di difesa ed il numero di arnie danneggiate e non più utilizzabili;
- allevatori che non si sono avvalsi di coperture assicurative per questa tipologia di danno per il periodo definito dal bando.

CAPO II CONTRIBUTO PER LA PREVENZIONE

Art. 7 Norme generali

Il presente articolo disciplina i criteri e le modalità di concessione dei contributi per l'attuazione delle misure preventive contro i danni provocati da grandi carnivori, al patrimonio zootecnico ai sensi della lettera q), Allegato B, l.r. 22 gennaio 2019, n. 1.

Il contributo per la prevenzione: l'aiuto è riconosciuto agli allevatori che assumono i seguenti impegni:

- a) utilizzare recinzioni per il ricovero notturno dimensionate in relazione al numero di capi secondo una delle tipologie descritte all'art. 8 o provvedere alla stabulazione notturna degli animali;
- b) assicurare la presenza di cani da guardiania (i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina ed essere afferenti esclusivamente alle razze: Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei);
- c) utilizzare dissuasori faunistici che rilevano l'avvicinamento di animali e persone alle zone di ricovero/pascolo;
- d) assicurare la presenza a custodia degli animali, dell'allevatore, della famiglia o di suo personale.

Gli allevatori per poter accedere all'aiuto per la prevenzione devono obbligatoriamente assicurare la presenza a custodia del gregge/mandria di cui alla lett. *d)* e devono aver messo in atto almeno uno dei sistemi di difesa di cui alle lett. *a) o b)*.

Art. 8 Sistemi di difesa e caratteristiche

Si indicano di seguito le caratteristiche tecniche e le modalità di applicazione dei metodi di prevenzione usati più comunemente.

Sistemi di difesa del bestiame dalla predazione da grandi carnivori:

- **Recinzione metallica fissa**

Finalità: la recinzione metallica fissa ha la finalità di proteggere aree di piccole e medie dimensioni per il ricovero degli animali la notte, nel post mungitura o in periodi a rischio di attacchi.

Caratteristiche: realizzazione con rete metallica elettrosaldata del tipo da edilizia (pesatura minima: maglia 10x10 filo di diametro 5mm per ovini, maglia 15 x15 filo diametro 6 mm per bovini) o con reti del tipo "da gabbionata", zincate e a filo ritorto di almeno 2 mm di diametro.

La rete dovrà essere interrata almeno 25 cm. e piegata antisalto verso l'esterno a 45°, sostenuta da paleria zincata, cemento o di essenze legnose resistenti alla marcescenza.

L'altezza fuori terra dovrà essere di almeno 175 cm. I cancelli dovranno essere realizzati con caratteristiche analoghe e dotati di una traversa antiscavo in legno, ferro o muratura.

- **Recinzione mista fissa**

Finalità: la recinzione mista fissa ha la finalità di proteggere aree di media dimensione, nelle quali custodire il bestiame al pascolo per brevi periodi.

Caratteristiche: realizzazione con rete metallica elettrosaldata da edilizia interrata di almeno 25 cm. per la parte bassa (altezza fuori terra di almeno 75 cm) e tre ordini di cavi conduttori ad altezza 95 – 115 – 140 cm da terra, sostenuti da isolatori adeguati e collegati ad un elettrificatore. I supporti sono pali di legno di essenze resistenti alla marcescenza integrati eventualmente a tondino di ferro da edilizia. Devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge e cancello elettrificato. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

- **Recinzione elettrificata semipermanente**

Finalità: la recinzione elettrificata semipermanente ha la finalità di proteggere aree di medie dimensioni per la custodia degli animali al pascolo.

Caratteristiche: realizzazione con paleria di essenze legnose resistenti alla marcescenza di altezza 200 cm infissi di almeno 35 cm e posti ad una distanza adeguata a seguire il profilo del terreno. Possono essere impiegati paletti di ferro (tondino da edilizia da almeno 12mm). I conduttori, l'elettrificatore e l'impianto di messa a terra dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell'impianto. Dovranno essere presenti almeno 6 ordini di cavi, montati su isolatori adeguati, (indicativamente montati alle seguenti altezze da terra: 20 cm, 35 cm, 55 cm, 75 cm, 110 cm, 140 cm, 165 cm). Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

- **Recinzione mobile elettrificata**

Finalità: la recinzione mobile elettrificata di tipo modulare è facilmente spostabile e permette la protezione degli animali al pascolo su piccole superfici e per il ricovero notturno.

Caratteristiche: moduli di reti elettriche con altezza di almeno 120 cm (fuori terra), con paleria sintetica, da collegare ad elettrificatore alimentato a batteria e pannello fotovoltaico.

Elettrificatore, impianto di messa a terra e reti dovranno essere adeguate alle caratteristiche dell'impianto. Devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

- **Dissuasori faunistici**

Finalità: i dissuasori faunistici rilevano l'avvicinamento di animali e persone alle zone di ricovero/pascolo del bestiame ed esercitano un'azione dissuasiva attraverso l'emissione di luci e suoni ad alto volume. Lo strumento funziona in automatico senza l'intervento dell'operatore. Adatto per la protezione degli animali al pascolo o nei ricoveri su superfici circoscritte e per periodi non troppo prolungati. I suoni, diversi tra di loro, sono riprodotti in maniera random per minimizzare il fenomeno assuefativo.

Caratteristiche: dissuasore acustico luminoso attivabile attraverso sensori PIR e timer interno.

- **Cani da guardiania**

Finalità: i cani da guardiania assicurano la protezione del gregge/mandria durante il pascolo e il ricovero. La funzionalità di questo tipo di prevenzione è legato alla provenienza degli animali, al corretto inserimento nella stalla e alla loro corretta educazione al lavoro.

Caratteristiche: devono essere iscritti all'anagrafe canina ed essere afferenti esclusivamente alle razze: Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei.

L'allevatore è tenuto all'installazione dei necessari cartelli informativi sulla presenza del cane.

- **Sistemi di prevenzione diversi**

Sistemi diversi da quelli indicati possono essere adottati solo qualora la loro efficacia sia stata testata da Istituti di Ricerca, Università, Progetto life WolfAlps, mediante certificazione.

Art. 9

Criteria di attribuzione dei punteggi per l'aiuto

Sulla base dei sistemi di difesa adottati, e di avvenuta predazione, viene assegnato un punteggio al singolo allevatore, ad ogni punto dichiarato viene assegnato un valore in euro pari a 150€

PARAMETRO	PUNTEGGIO
Montaggio recinzioni per il pascolo e/o il ricovero notturno dimensionate in relazione al numero di capi, stabulazione notturna dei capi (art. 8)	5

Presenza di cani da guardiania (minimo 2)	5
Presenza continua a custodia del gregge dell'allevatore, della famiglia o di suo personale	5
Allevamento con predazioni nel periodo definito dal bando	3
Utilizzo di dissuasori acustici e visivi	2

Art. 10 Contributo

Le misure preventive oggetto dei contributi di cui all'articolo 7 sono volte a diminuire i danni da predazione favorendo il ricovero notturno degli animali (in recinti o in stalla), la messa in atto di sistemi e/o azioni di difesa nonché la loro sorveglianza.

L'entità dell'aiuto, per ogni allevatore sarà determinata nell'ambito dell'ammontare complessivo, che per il 2021 è pari a 300.000,00 euro, decurtato dell'importo necessario al pagamento degli indennizzi per le predazioni di cui al capo I, in base:

- alle richieste pervenute;
- al numero di impegni assunti nelle attività di prevenzione, di cui all'art. 7;
- all'avvenuta predazione di capi in detenzione nel periodo definito dal bando.

L'ammontare del premio per la prevenzione per ciascun allevatore, non potrà comunque superare il tetto massimo di 3.000,00 euro (indennizzi di cui al capo I esclusi).

I contributi di cui all'art. 7 sono erogabili se interessano gruppi di ovini, caprini, bovini, equini e altre specie di interesse zootecnico di almeno 10 capi di bestiame registrati nella BDN se esiste per la specie predata secondo le seguenti priorità.

1. Liquidazione dell'aiuto alla prevenzione per gli allevatori che NON hanno presentato domanda nel 2019 e nel 2020 per il programma regionale di cui alle D.G.R. n. 39-8720 del 05/04/2019 e D.G.R. n. 4-1317 del 05/05/2020.
In caso di superamento del budget totale disponibile il valore di 150,00€ a punto sarà proporzionalmente ridotto.
2. Liquidazione dell'aiuto alla prevenzione per gli allevatori che hanno presentato domanda nel 2019 e nel 2020 per il programma regionale di cui alle D.G.R. n. 39-8720 del 05/04/2019 e D.G.R. n. 4-1317 del 05/05/2020.
In caso di superamento del budget totale disponibile il valore di 150,00€ a punto sarà proporzionalmente ridotto.

Non saranno erogati contributi alla prevenzione se, a seguito dell'applicazione delle priorità 1 e 2, l'importo ammesso risulta inferiore a 100,00€.

Art. 11 Cause di esclusione dal contributo per la prevenzione

Non sono ammessi a contributo gli allevatori che:

- hanno aderito nel PSR 2014/2020 all'operazione: 10.1.6. "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani";
- non sono in regola con le norme di Polizia Veterinaria e per questo sono stati sanzionati nel periodo previsto dal bando;
- non hanno osservato gli impegni dichiarati in domanda;
- non esercitano il pascolo;

- aver ricevuto di sistemi di difesa attraverso il Progetto Life Wolf Alps nel periodo stabilito dal bando

Art. 12
Contributo per l'apicoltura

Contributo per la prevenzione è riconosciuto agli apicoltori censiti in BDN che svolgono la loro attività nell'areale di presenza dell'orso definito dal bando e assumono gli impegni di cui all'art. 7. E' derogato per gli apicoltori l'impegno della custodia continuativa, di cui all'art. 7 lett. d).

Art. 13
Contributo per assicurazione RC cani da guardiania

Sarà riconosciuto un contributo del 60 per cento, oneri fiscali esclusi, a fronte della presentazione della quietanza di pagamento della polizza assicurativa di copertura di responsabilità civile verso terzi per i cani da guardiania dichiarati in domanda.

La presenza di questa copertura assicurativa ed il relativo importo dovranno essere evidenziate nella polizza e separate da eventuali altre garanzie.

Art. 14
Modalità di presentazione delle richieste

Le richieste di indennizzo per le predazioni e di contributo per la prevenzione devono essere presentate attraverso apposita procedura SIAP.

Potrà essere inoltrata una sola domanda (anche riferita a più eventi predatori) per bando e per beneficiario.

Art. 15
Istruttoria delle domande e approvazione delle graduatorie

Le domande pervenute saranno sottoposte ad istruttoria per la ricevibilità e l'ammissibilità a cura del Settore A1701B "Produzioni agrarie e zootecniche". Il responsabile del procedimento è il Responsabile pro-tempore del Settore A1701B "Produzioni agrarie e zootecniche".

Il Settore A17010C – "Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" provvederà ad eseguire l'istruttoria delle domande ammissibili ed i controlli in situ (per i contributi di cui al Capo II) ed al termine redigerà l'elenco di liquidazione. Il responsabile del procedimento è il Responsabile pro-tempore del Settore A17010C – "Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali"

Art. 16
Erogazione dei contributi

Gli aiuti saranno liquidati, tramite l'Organismo pagatore regionale ARPEA.

L'importo effettivamente erogato dipenderà dal livello di utilizzo aziendale del plafond "*de minimis*" nell'arco di tre esercizi finanziari compreso quello corrispondente all'anno di erogazione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, come modificato dal Reg UE n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019.